



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17/21346 del 20 aprile 2022;
in vigore dal 20 maggio 2022

INDICE

Art. 1 - Istituzione	pag.	1
Art. 2 - Funzioni	“	1
Art. 3 - Composizione e nomina	“	1
Art. 4 - Funzionamento	“	2
Art. 5 - Presidenza	“	2
Art. 6 - Sede	“	2
Art. 7 - Attività propositiva	“	2

Art. 1

Istituzione

1. E' istituita presso la Provincia di Treviso la Commissione provinciale per le pari opportunità in attuazione dello Statuto provinciale e del principio di uguaglianza riconosciuto dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 1 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
2. La Commissione è organo consultivo degli organi di governo in materia di controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e di promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Art. 2

Funzioni

1. La Commissione esprime pareri obbligatori e può formulare proposte su:
 - a) azioni positive per la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità in campo occupazionale e per il contrasto alle discriminazioni;
 - b) iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale delle donne e degli uomini;
 - c) ricerche e studi sulla condizione femminile nell'ambito del territorio provinciale con riferimento agli aspetti dell'accesso al lavoro, della formazione professionale e della retribuzione per promuovere azioni positive per le pari opportunità.

Art. 3

Composizione e nomina

1. La Commissione è composta da:
 - 1) Presidente della Provincia o consigliere delegato alle Pari opportunità;
 - 2) n. 7 componenti designati dal Consiglio provinciale fra cittadini, residenti nel territorio provinciale, aventi specifiche competenze ed esperienze nell'ambito della funzione di cui all'art. 1, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito dell'Ente;
 - 3) n. 1 componente designato da ciascuna delle associazioni di categoria degli imprenditori maggiormente rappresentative;
 - 4) n. 1 componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Commissione è nominata dal Presidente della Provincia.
3. Per la nomina dei componenti di cui ai punti 2), 3) e 4) il Presidente della Provincia tiene conto delle designazioni fatte dal Consiglio provinciale e dalle rispettive organizzazioni di categoria economica e sindacale.
4. La carica di componente della Commissione è conferita a titolo onorifico e non dà titolo a indennità e rimborsi spese.
5. La Consiglieria o il Consigliere di parità territoriale è componente di diritto.

Art. 4
Funzionamento

1. La Commissione ha durata pari alla durata del mandato del Presidente della Provincia e opera fino alla nomina della nuova Commissione.
2. La prima seduta viene convocata dal Presidente della Provincia, entro 30 giorni dalla nomina della nuova Commissione.
3. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, e quando lo richieda un terzo dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
5. Le decisioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I componenti della Commissione decadono a seguito di due assenze consecutive ingiustificate.
7. Il componente decaduto, dimissionario o altro viene sostituito seguendo la procedura di nomina prevista al precedente articolo 3 "Composizione e nomina".

Art. 5
Presidenza

1. Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dalla Commissione nella prima seduta, nel proprio seno, a scrutinio segreto, con voto limitato a uno e a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Spetta al Presidente:
 - a) presiedere le riunioni della Commissione;
 - b) predisporre l'o.d.g. delle riunioni;
 - c) promuovere l'attuazione delle proposte approvate dalla Commissione.

Art. 6
Sede

1. La Commissione ha sede presso la Provincia di Treviso dove dispone degli spazi appositamente assegnati per lo svolgimento delle proprie attività.
2. Per lo svolgimento delle attività si avvale dell'assistenza dell'ufficio Pari opportunità.

Art. 7
Attività propositiva

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno, la Commissione presenta al Presidente della Provincia il programma annuale delle proposte di cui al precedente articolo 2 "Funzioni".